



Ordinanza concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

(risoluzione municipale no. 4524-18.09.2017)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), gli artt. 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio delle Centovalli.

Art. 2

Definizione

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3

Divieti

La coltivazione, la lavorazione ed il commercio di canapa o di suoi derivati e prodotti in negozi o punti di vendita ambulanti sono vietati all'interno delle zone nucleo e residenziali ed entro un raggio di 200 m dalle stesse.

Nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative
- parchi gioco
- scuole
- chiese e luoghi di culto
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap
- oratori, foyer, ecc.

il raggio è esteso a 300 m.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC i quali non hanno effetto sospensivo.
2. Tale decisione è pubblicata per un periodo di 30 giorni a partire dal 21 settembre 2017.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal 21 settembre 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco		Il segretario
 Ottavio Guerra		 Axel Benzonelli